

Dal 1° gennaio 2015

Scambio di informazioni automatico per combattere l'evasione fiscale nell'UE

Gli Stati membri procederanno, dal 1° gennaio 2015, allo scambio di informazioni automatico con riferimento ai dati disponibili sui periodi di imposta a partire dal 1° gennaio 2014, relativi a determinate categorie di reddito (redditi da lavoro, compensi corrisposti ai dirigenti, polizze vita, pensioni e proprietà immobiliari). L'obiettivo è quello di combattere la frode e l'evasione fiscale internazionale, nonché di rafforzare la collaborazione fra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri, nell'ambito delle disposizioni sullo scambio di informazioni previste dalla Direttiva 2011/16/UE.

di Piergiorgio Valente, Caterina Alagna - Valente Associati GEB Partners

Le modifiche alla "legge comunitaria"

La Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (la quale disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea) ha sostituito la tradizionale legge comunitaria annuale con i due strumenti della "legge di delegazione europea" e della "legge europea": la prima, finalizzata al conferimento di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea che devono essere recepiti nell'ordinamento italiano; la seconda, volta a prevedere norme di diretta attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Viene prevista, inoltre, la possibilità di presentare un secondo disegno di legge di delegazione europea ("secondo semestre") da adottare, se necessario, entro il 31 luglio di ogni anno, nonché la possibilità dell'adozione, da parte del Governo, di appositi disegni di legge per l'attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale

Come affermato nel comunicato stampa del Governo italiano del 27 marzo 2013, relativo al Consiglio dei Ministri n. 74, "la legge di delegazione europea e la legge europea 2013 hanno particolare importanza perché, nei rispettivi ambiti di competenza, recepiscono i contenuti dei due disegni di legge comunitaria (disegno di legge comunitaria 2011 e disegno di legge comunitaria 2012) che, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere non sono stati approvati durante la scorsa legislatura".

In particolare, la Legge di delegazione europea 2013:

- - conferisce la delega al Governo italiano per il recepimento di 35 Direttive comunitarie;
- - conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi che prevedono sanzioni penali e amministrative di competenza statale per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali;
- - delega il Governo a legiferare in materia di coordinamento della disciplina interna in materia IVA con l'ordinamento comunitario.

Nel comunicato stampa del Governo italiano del 27 marzo 2013 si afferma che l'adozione della legge europea consentirà di chiudere venti procedure di infrazione e dieci casi *EU Pilot*.

Con specifico riferimento alle procedure di infrazione, nel comunicato stampa del Governo italiano del 6 dicembre 2012, relativo al Consiglio dei Ministri n. 57, si afferma che "il Consiglio ha approvato un decreto legge che risponde alla necessità di adempiere agli obblighi europei oggetto di contestazione da parte della Commissione europea. Il ritardo nell'attuazione o il non corretto recepimento delle normative UE da parte dello Stato italiano è causa di numerose procedure di accertamento di infrazioni da parte della Commissione europea che, nei casi più gravi, ha assunto la decisione di ricorrere alla Corte di Giustizia UE per far giudicare l'inadempimento dello Stato (...) Il decreto legge «Salva sanzioni» contiene disposizioni urgenti per il tempestivo adeguamento statale agli obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Si tratta di obblighi specifici di cui alla normativa UE, quali appunto il superamento di procedure di infrazione e di contestazioni, ovvero atti normativi e amministrativi, non pienamente conformi al diritto dell'UE".

Alla data del 21 febbraio 2013 (per ulteriori approfondimenti, cfr. [Dipartimento Politiche Europee, Presidenza Consiglio dei Ministri](#)), le procedure di infrazione a carico dell'Italia risultano essere 97, di cui 81 riguardano casi di violazione del diritto dell'Unione e 16 attengono a mancato recepimento di direttive.

Le disposizioni della Direttiva 2011/16/UE

La Legge di delegazione europea 2013 conferisce la delega al Governo italiano per il recepimento di 35 Direttive comunitarie, tra le quali la Direttiva 2011/16/UE (di seguito, "*Direttiva*").

La Direttiva abroga, con effetto dal 1 gennaio 2013, la Direttiva 77/799/CEE e stabilisce nuove forme e procedure in relazione alla cooperazione amministrativa tra Stati membri per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali nel settore fiscale.

La globalizzazione, la mobilità dei contribuenti, il crescente aumento di operazioni transfrontaliere e l'internazionalizzazione degli strumenti finanziari rendono difficile per gli Stati membri accertare correttamente l'entità delle imposte dovute.

Come evidenziato nei "considerando" della Direttiva, "tale difficoltà crescente si ripercuote negativamente sul funzionamento dei sistemi fiscali e dà luogo alla doppia tassazione, la quale di per sé induce alla frode e all'evasione fiscale, mentre i poteri di controllo restano a livello nazionale. Ne risulta pertanto minacciato il funzionamento del mercato interno. Per questo motivo uno Stato membro non può gestire il proprio sistema fiscale interno, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità diretta, senza ricevere informazioni da altri Stati membri. Per ovviare agli effetti negativi di questo fenomeno è indispensabile mettere a punto una nuova cooperazione amministrativa fra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri".

La Direttiva disciplina lo scambio di informazioni su richiesta all'art. 5, il quale prevede che su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro richiesto trasmette le informazioni che possono essere utili per il corretto accertamento delle imposte ("di qualsiasi tipo, a prescindere dalle loro modalità di riscossione, fatta eccezione per le imposte indirette già contemplate dalla normativa comunitaria in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri"), comprese le informazioni su uno o più casi specifici e le informazioni pertinenti di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un'indagine amministrativa.

La Direttiva stabilisce, inoltre, lo scambio di informazioni automatico quale regola generale, nonché strumento obbligatorio di cooperazione tra Stati in materia fiscale.

Difatti, l'art. 8 ("*Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni*"), prevede che l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1 gennaio 2014, riguardanti i residenti in quest'ultimo Stato membro, sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale:

- - redditi da lavoro;
- - compensi per dirigenti;
- - prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione europea sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
- - pensioni;
- - proprietà e redditi immobiliari.

Secondo il par. 2 dell'art. 8, entro il 1 gennaio 2014, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea le categorie di reddito suindicate, sulle quali dispongono di informazioni, nonché ogni successiva modifica delle stesse.

A partire dal 2017, lo scambio di informazioni dovrebbe riguardare anche dividendi, plusvalenze e royalties.

Ai sensi dell'art. 29, gli Stati membri sono tenuti a mettere "in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 8 della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2015", informando tempestivamente la Commissione europea (Per approfondimenti, cfr. Valente P., Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, Milano, IPSOA, 2012, p. 941 ss.).

Inoltre, la Direttiva disciplina lo scambio spontaneo di informazioni, prevedendo che ogni autorità competente nazionale deve comunicare le informazioni all'autorità competente di ogni altro Paese membro nel caso in cui ricorrano le situazioni elencate nell'art. 9 della Direttiva:

- - l'autorità competente di un Paese membro ha motivo di presumere che esiste una perdita di gettito fiscale nell'altro Paese membro;
- - un contribuente ottiene in un Paese membro una riduzione o esenzione di imposta che dovrebbe comportare un aumento d'imposta o assoggettamento a tassazione nell'altro Stato membro;
- - le relazioni di affari fra due contribuenti in Stati membri diversi sono svolte attraverso uno o più Paesi al fine di ottenere una diminuzione della tassazione in uno o entrambi i Paesi interessati;
- - l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esiste una riduzione d'imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi di imprese;
- - in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente di un altro Paese comunitario, vengono raccolte informazioni che possono risultare utili per l'accertamento dell'imposta in tale Stato.

Copyright © - Riproduzione riservata